



Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio

Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga

la seguente legge:

Capo I

Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo regionale

Art. 1. Interventi a favore delle imprese agro – industriali. Modifica dell'art. 25 della L.R. n. 11 del 1998

1. Nel comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è abrogato il periodo "per la quota residua dello stanziamento dei predetti capitoli la priorità è attribuita alle imprese non cooperative."

Art. 2. Fondo di garanzia a favore delle cooperative sociali e culturali

1. Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative sociali e culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie sussidiarie sui prestiti concessi dai consorzi fidi delle centrali cooperative.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, nell'anno 1998, la costituzione presso il consorzio di cui al comma 1 di uno o più fondi di rotazione con lo stanziamento complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 10139).

3. La gestione del fondo è definita con apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3. Interventi a favore delle imprese artigiane e commerciali

1. Nella legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche, dopo l'articolo 10 è introdotto il seguente:

"Art. 10 bis - Interventi per nuovi investimenti

1. A favore delle imprese artigiane, anche di nuova costituzione, che attuino nuovi investimenti aventi i requisiti di cui all'articolo 6, entro i limiti previsti dagli articoli 7 e 8 ed i massimali dell'articolo 9 della presente legge, possono essere concesse le agevolazioni contributive previste dall'articolo 30, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 aprile 1993, n.17. Gli interventi agevolativi anzidetti sono altresì concedibili alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concedibili anche alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione di iniziative inserite nell'ambito di accordi di programma o di patti territoriali, stipulati con l'Amministrazione regionale competente.
3. La parte dei programmi aziendali di spesa ammissibili, eccedente quella agevolata dal contributo di cui al comma 1, può essere ammessa alle agevolazioni previste nell'articolo 3 della presente legge entro l'importo massimo compatibile con il rispetto del limite dell'intensità d'aiuto alle piccole e medie imprese stabilito dal regime comunitario e nazionale in materia.
4. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso gli enti finanziari e creditizi. I rapporti tra gli enti e la Regione sono disciplinati da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
5. Con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo."
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in lire 101.250.000.000 per l'anno 1998 e in lire 45.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (capp. 07026/04 e 07026/05).
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese commerciali, aventi sede legale e operanti in Sardegna, interventi agevolati per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di salute, sicurezza, igiene e ambiente dei posti di lavoro; la relativa spesa è valutata in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (cap 07058).

Art. 4. Programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre e/o cofinanziare con lo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, programmi regionali volti al miglioramento della rete dei servizi nell'ambito dei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, adotta apposite direttive di attuazione inerenti priorità, criteri e modalità di concessione, ad integrazione delle disposizioni statali in materia.
3. Qualora siano costituiti nell'ambito del distretto consorzi industriali, di imprese o di imprese congiuntamente ad enti locali, gli interventi sono attuati dai medesimi consorzi.



4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 8.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 09046).

Art. 5. Interventi della Regione a favore dell'area di crisi della Sardegna nord-occidentale

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nell'area di crisi della Sardegna nord - occidentale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della società consortile per azioni Promin, quale intermediario finanziario per il contratto d'area di Sassari - Alghero - Porto Torres, per il supporto tecnico-operativo in relazione agli interventi statali e regionali nell'ambito territoriale del contratto d'area, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale; a tale fine è autorizzata l'erogazione alla Promin S.C.P.A., di un contributo di lire 500.000.000 per l'anno 1998 quale corrispettivo forfetario per le attività da questa svolte (cap. 09045/18).

Art. 6. Finanziamento integrativo per la realizzazione di interventi infrastrutturali per gli insediamenti produttivi

1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la concessione di contributi a comuni per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive in attuazione di Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) formalmente approvati (cap. 09052).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

c) per la realizzazione nei PIP di opere infrastrutturali di interesse sovracomunale o per la realizzazione di PIP di interesse sovracomunale o per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP, come tali riconosciuti mediante apposita convenzione stipulata tra più comuni limitrofi ai sensi dell'articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, 11.142, e con la quale sono anche concordati i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate, tenendo conto dell'interesse dei diversi comuni convenzionati;

d) per il completamento di PIP già parzialmente realizzati;

e) per l'ampliamento o la nuova realizzazione di PIP in comuni privi di agglomerati industriali, a fronte di un numero significativo di domande di aree localizzative presentate da imprese

3. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (cap. 09054).

Art. 7. Sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'economia regionale, la Regione promuove l'attivazione, presso i Comuni, delle strutture responsabili dell'intero ed unico

procedimento amministrativo, di cui agli articoli 23 e 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo agli adempimenti istruttori ed autorizzativi per gli impianti produttivi e detta norme per il coordinamento tra il predetto procedimento unico e le connesse attività amministrative di competenza regionale.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regione, emana le direttive per l'individuazione e il coordinamento delle attività amministrative regionali connesse al procedimento unico. Le direttive debbono assicurare che ogni qualvolta la conclusione del procedimento unico comporti lo svolgimento di attività di competenza dell'amministrazione regionale, gli organi o uffici ad esse preposti adottino i propri atti o provvedimenti entro i termini stabiliti, a norma di legge, dal responsabile del procedimento unico.

3. Al fine di coordinare e di migliorare i servizi e l'assistenza alle imprese, con particolare riferimento all'offerta di localizzazione nel territorio regionale, la Regione, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e da programmi anche a cofinanziamento comunitario già avviati, promuove la raccolta e la diffusione, anche in via telematica; di ogni informazione utile all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nonché alla fruizione degli incentivi alle imprese e al lavoro previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dagli strumenti di programmazione dello sviluppo locale. Per le finalità di cui al presente comma l'Amministrazione regionale provvede in particolare:

- a) ad organizzare presso ogni Assessorato competente, anche nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 40, una struttura informativa specializzata, dotata di appositi strumenti informatici e telematici e di una banca dati cui possono accedere le amministrazioni e i soggetti privati;
- b) a predisporre, ad aggiornare e a mettere a disposizione degli sportelli unici per le attività produttive un apposito vademecum multimediale e plurilingue contenente tutte le informazioni utili;
- c) a promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle strutture e agli stessi sportelli unici.

4. Laddove siano stipulati patti territoriali, contratti d'area o accordi di programma per la realizzazione di piani integrati d'area, l'accordo tra i soggetti istituzionali interessati può prevedere che la gestione dello sportello unico per gli interventi previsti da tali strumenti sia attribuita ad uno dei Comuni coinvolti.

5. Le amministrazioni comunali possono stipulare convenzioni tra di esse per l'attivazione e la gestione di sportelli unici in forma associata.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, contributi finanziari per la copertura, fino al 30 per cento, delle spese di organizzazione e di avvio degli sportelli unici e di quelle sostenute autonomamente dai Comuni per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto agli sportelli. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, approva un apposito programma annuale.



7. Per le finalità di cui al comma 3, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti o organismi specializzati.

8. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 04018/03).

Art. 8. Interventi per la promozione dello sviluppo industriale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a programmare ed attuare specifici interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire nel settore investimenti nazionali ed esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi.

2. Detti interventi, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e nel rispetto di programmi, anche a cofinanziamento comunitario, già avviati, possono comprendere, in particolare, la predisposizione e divulgazione di pacchetti localizzativi, la promozione delle materie prime, delle aree industriali e delle dotazioni infrastrutturali presenti nella Regione, la divulgazione delle misure di aiuti alle imprese vigenti in Sardegna e la ricerca di qualificati investitori interessati a promuovere o a partecipare ad attività d'impresa nel territorio regionale.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la costituzione presso la SFIRS S.p.A. di un apposito fondo a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni; il relativo programma d'intervento è approvato ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. i, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I relativi oneri sono valutati in lire 4.000.000.000 per l'anno 1998, in lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e in lire 3.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 09014).

Art. 9. Imprenditorialità degli emigrati sardi e reti di partenariato imprenditoriale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di una rete di partenariato tra imprenditori, di cui siano partecipi gli emigrati sardi. La rete è finalizzata al sostegno delle iniziative economiche che potranno essere proposte, nella loro qualità di imprenditori, dagli emigrati che intendono contribuire allo sviluppo della terra di origine particolarmente nei settori del turismo, della diffusione dei prodotti regionali, della cooperazione economica e culturale. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 (cap. 01080).

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere la realizzazione di reti di partenariato tra imprenditori finalizzate a iniziative economiche da intraprendere nel territorio regionale o in funzione della valorizzazione e diffusione nei mercati extra regionali dei beni prodotti in Sardegna. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 (cap. 01080).



Art. 10. Recupero di immobili e impianti destinati ai settori produttivi

1. Alle agevolazioni previste dalle leggi regionali di incentivazione e di sostegno ai settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dell'agricoltura, è ammesso l'acquisto di immobili e/o di impianti già oggetto di benefici regionali, purché provenienti da aziende, società, ed enti sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano cessato l'attività da almeno tre anni, che siano trascorsi almeno otto anni dalla concessione dei precedenti benefici e che il cedente e che tra il cedente e il cessionario non sussistano vincoli di parentela entro il quarto grado.

Art. 11. Imprenditorialità giovanile in agricoltura

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire nuova occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, concede aiuti ai giovani agricoltori singoli o associati di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

2. Gli aiuti sono destinati a favorire il primo insediamento e vengono concessi, nel rispetto del Regolamento 950/97 dell'U.E. e ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi ivi contemplati, se è previsto l'impiego annuo di almeno una U.L.U. (Unità Lavorativa Uomo) o di un numero equivalente di giornate lavorative all'anno.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati in lire 60.000.000.000 per l'anno 1998 (cap.06201).

Art. 12. Ristrutturazione fondiaria

1. A valere sugli stanziamenti di bilancio per la formazione della proprietà contadina viene attribuita priorità, a parità di condizioni, alle operazioni di acquisto o di ampliamento di aziende da parte di giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o del requisito di coltivatore diretto.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, sulla base di idonea documentazione, esclusivamente per la costituzione o l'ampliamento di almeno una unità minima produttiva, definita sulla base di direttiva dell'Assessorato competente in agricoltura, avuto riguardo alla localizzazione, all'indirizzo colturale, agli sbocchi di mercato, al fatturato aziendale e all'impiego di manodopera.

Art. 13. Programmi di ricerca nel settore zootecnico e caseario

1. E' autorizzata nell'anno 1998 l'erogazione di un contributo aggiuntivo di lire 400.000.000 a favore dell'istituto Zootecnico e Caseario per il completamento di programmi di ricerca applicata nel settore zootecnico e caseario (cap. 06270).



Capo II

Misure regionali finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro stabili per lavoratori impegnati in progetti di lavoro sostenuto

Art. 14. Contributi agli enti locali per la costituzione di società miste

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7, è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

1. E' autorizzata la concessione di contributi agli enti locali per le finalità previste dall'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Gli enti locali possono concorrere alla costituzione delle società miste in forma singola o associata. Il contributo regionale è concesso in misura pari al 50 per cento della quota di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a lire 100.000.000.

2. Ai fini dell'accesso al contributo l'ente locale, anche in forma associata, deve presentare, unitamente ad apposita istanza, l'atto costitutivo della società, dal quale risulti una partecipazione al capitale sociale di soggetti privati non inferiore ad un terzo.

3. Alla concessione ed erogazione del contributo provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale."

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 7.500.000.000 per l'anno 1998 (cap., 10136/03).

Art. 15. Contributi agli enti locali per l'affidamento a terzi di servizi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi per l'affidamento a terzi di servizi ai sensi dell'articolo 10, commi 1, lettera b), e 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati su istanza delle Amministrazioni interessate con provvedimento dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nella misura annua di lire 3.000.000 per ciascun lavoratore, già impegnato nei progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, assunto a tempo indeterminato dai terzi convenzionati o in qualità di socio lavoratore o partecipante al consorzio di artigiani.

3. I contributi predetti sono concessi agli enti locali per la durata della convenzione stipulata con i soggetti terzi e comunque per un periodo non superiore a sessanta mesi.

4. I soggetti indicati nel comma 2 per poter accedere ai benefici non devono aver licenziato personale dipendente, avente la stessa qualifica di quello da assumere, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

5. In caso di licenziamenti non per giusta causa o giustificato motivo, di lavoratori assunti ai sensi del comma 4, il terzo convenzionato è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale il contributo ricevuto, con gli interessi legali maggiorati di cinque punti.



6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 (cap. 10136/04).

Art. 16. Contributo regionale a favore della micro-imprenditorialità

1. La Regione eroga ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili sottoposti al regime transitorio dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego e autoimprenditorialità ed abbiano avuto accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, una somma aggiuntiva fino a raggiungere l'ammontare dei benefici di cui all'articolo 9 septies della Legge 28 novembre 1996, n. 608, rispettando le percentuali a fondo perduto e a tasso agevolato di cui al medesimo articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato, con provvedimento dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base della certificazione dell'accoglimento dell'istanza per l'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (cap 10136/05).

Art. 17. Contribuzione volontaria

1. L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) allo scopo convenzionato, eroga contributi per i soggetti sottoposti al regime transitorio dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, in concorrenza con gli analoghi benefici concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale (Ministero del lavoro e previdenza sociale e Ministero del tesoro) del 28 maggio 1998, finalizzati alla contribuzione previdenziale volontaria.

2. Tali contributi sono erogati nella misura del 50 per cento del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale predetto.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 10136/07).

Art. 18. Progetti speciali finalizzati all'occupazione

1. E' autorizzata, negli anni 1998, 1999 e 2000, la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7A/1 e 7A/4 del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, relativo ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni; i termini di cui al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, relativi all'approvazione dei progetti speciali e all'emissione del decreto di finanziamento, da



.ultimo determinati dal comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 sono fissati rispettivamente in sessanta e novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La misura dell'aiuto regionale è determinata nel 100 per cento per il primo anno di attività, nel 80 per cento per il secondo anno e nel 60 per cento per il terzo anno; la relativa spesa è valutata in lire 6.500.000.000 per l'anno 1998, in lire 5.200.000.000 per l'anno 1999 e in lire 3.900.000.000 per l'anno 2000 (cap. 01080).

3. Al fine di evitare la discontinuità nello svolgimento degli interventi previsti dalle azioni di cui al comma 1, il finanziamento previsto per l'anno 1998 può essere utilizzato anche per attività svolte dai soggetti attuatori nel medesimo anno.

4. I soggetti esecutori dei progetti speciali di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale n. 11 del 1988, modificati dalla legge regionale n. 27 del 1993, per i quali sussistano i presupposti per lo svolgimento, di attività stabili nel tempo uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto dei progetti approvati e regolarmente realizzati, possono ottenere un finanziamento per la stabilizzazione dell'attività e dell'occupazione secondo quanto disposto dai successivi commi.

5. Le istanze di finanziamento, corredate da un piano triennale finanziario e delle attività, distinto per annualità, sono presentate alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio speciale per l'occupazione, di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 27 del 1993, e sono approvate, previa selezione, tra quelle maggiormente rispondenti ai presupposti di cui al presente articolo, secondo le procedure previste dalla citata legge regionale.

6. Il piano triennale di cui al comma 5 deve contenere l'indicazione degli acquirenti attuali e potenziali del servizio o del bene prodotto nonché la specificazione delle ulteriori fonti di finanziamento, comprese quelle provenienti dalle leggi di incentivazione delle attività di impresa e dalla previsione degli introiti derivanti dai servizi forniti e/o dei beni venduti, a totale copertura del fabbisogno finanziario dichiarato.

7. Le procedure di erogazione dei finanziamenti ai soggetti di attuazione e modifica in corso di esecuzione dei progetti, nonché le funzioni connesse all'accertamento del permanere del presupposto della stabilizzazione dell'attività e dell'occupazione, della verifica della regolare esecuzione, del collaudo delle opere e dell'approvazione dei rendiconti, sono svolte dai soggetti attuatori in applicazione delle vigenti normative in materia.

8. Il finanziamento regionale ha durata triennale ed è subordinato al mantenimento della manodopera in carico durante l'attuazione del progetto.

9. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, la Regione concorre durante il primo anno nella misura del 90 per cento del fabbisogno indicato nel piano finanziario, durante il secondo anno nella misura del 60 per cento e durante il terzo anno nella misura del 40 per cento; la relativa spesa è valutata in lire 15.000.000.000 per l'anno 1999, in lire 10.000.000.000 per l'anno 2000 e in lire 6.500.000.000 per il 2001 (cap. 01080).



Capo III Interventi a favore dello sviluppo locale

Art. 19. Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con proprie risorse finanziarie alla contrazione da parte dei Comuni, singoli o associati, di mutui per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo e all'occupazione, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati, attraverso:
 - a) la partecipazione dei Comuni agli strumenti di programmazione integrata dello sviluppo locale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b) la promozione di attività produttive per la valorizzazione di risorse locali nonché dei Servizi funzionali allo sviluppo con particolare riferimento ai settori ambientali, culturali, storici, archeologici, artistici e naturalistici;
 - c) la realizzazione di opere pubbliche necessarie e funzionali alle attività di cui alle lettere a) e b).
2. Per le finalità di cui al presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti ordinari, le disponibilità di cui alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, sono incrementate nell'esercizio 1999 delle somme occorrenti per la copertura di mutui contratti dai Comuni il cui importo complessivo a livello regionale non sia superiore a lire 333.000.000.000.
3. All'atto della predisposizione delle leggi finanziarie per gli anni 2000 e 2001 la Giunta regionale effettua una verifica sui risultati conseguiti; nel caso di valutazione positiva, la legge finanziaria prevede, per il rispettivo anno di esercizio, l'assegnazione di finanziamenti sufficienti per consentire la contrazione di mutui di importo non superiore comunque a quello autorizzato nell'anno precedente.
4. Le somme per l'attuazione del presente articolo sono ripartite tra i Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni; l'assegnazione delle somme spettanti a ciascun Comune per la prima annualità avviene anticipatamente, per ogni intervento, entro quindici giorni dalla presentazione al competente Assessorato regionale degli enti locali della documentazione corredata dallo specifico atto della programmazione locale e della determinazione di contrarre il mutuo.
5. I finanziamenti regionali sono destinati a copertura di mutui le cui condizioni di ammortamento non siano superiori a quelle stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti e il cui periodo di ammortamento non superi i quindici anni.
6. Gli interessi di pre-ammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di pre-ammortamento, delle somme occorrenti per far fronte ai pagamenti, che vengono corrisposti annualmente in forma anticipata, a ciascun Comune.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1999 al 2013, la spesa di lire 40.000.000.000 (cap. 04019).



Art. 20. Incentivazione dei consorzi comunali

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, "Compiti della Regione nella programmazione") è inserito il seguente articolo:

"Art. 7 bis - Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali -

1. La Regione eroga annualmente un contributo, non eccedente l'importo di lire 20.000 ad abitante, a fronte delle spese sostenute, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni comunali, dai consorzi costituiti fra comuni, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, esclusi i consorzi obbligatori, e dalle unioni di comuni di cui all'articolo 26 della medesima legge.

2. Il contributo è determinato su una popolazione massima di 40.000 abitanti, qualunque sia la popolazione complessivamente derivante dall'associazione dei comuni; nella determinazione del contributo, inoltre, non si tiene conto della popolazione dei comuni con più di 10.000 abitanti.

3. Il riparto del contributo di cui al comma 1 è disposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui le spese si riferiscono, a seguito di richiesta che i consorzi o le unioni devono presentare entro il 30 giugno."

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in lire 1.000.000.000 annue (cap. 04018/02).

3. L'articolo 52 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)", è abrogato.

Art. 21. Programmi integrati d'area

1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 100.000.000.000 per l'incremento del Fondo destinato al finanziamento dei programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n.14(cap 03056).

Art. 22. Programmi integrati d'area di rilevanza regionale

1. I programmi integrati d'area di rilevanza regionale predisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1996 che prevedano interventi destinati anche a promuovere, integrare e migliorare le attività di servizio nelle aree caratterizzate da specifica potenzialità e significativo. sviluppo nel settore del turismo e dalla presenza di beni culturali, storici, archeologici e naturalistici, anche ai fini del prolungamento della stagione turistica, fruiscono in via prioritaria delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione specifica di settore.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 03056).



Art. 23. Programmi di intervento contro l'abbandono e la dispersione scolastica

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale in materia di istruzione di ogni ordine e grado e ordinamento degli studi, al fine di contrastare e ridurre l'abbandono scolastico e l'interruzione dei percorsi di studio e di favorire il recupero di un adeguato livello di istruzione di base per la popolazione adulta, assicura, nei limiti degli stanziamenti previsti allo scopo nel bilancio annuale della Regione, i necessari finanziamenti per l'attuazione di programmi provinciali d'intervento.

2. Le Amministrazioni provinciali predispongono annualmente i predetti programmi da presentare all'Assessorato regionale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. I programmi devono essere predisposti d'intesa con le competenti strutture scolastiche formative e culturali interessate.

3. I programmi finalizzati all'attivazione di azioni di sostegno all'apprendimento, alla creazione di centri e servizi per l'assistenza scolastica, all'ampliamento e alla diversificazione dei trasporti locali per gli studenti, a iniziative di alfabetizzazione ed istruzione per adulti, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche presso gli istituti scolastici, devono indicare:

- a) gli interventi da realizzare;
- b) i soggetti pubblici o privati ai quali affidare l'esecuzione dei predetti interventi;
- c) l'individuazione delle aree territoriali d'intervento, in relazione all'incidenza dei fenomeni di analfabetismo, abbandono e dispersione scolastica;
- d) l'indicazione delle risorse strutturali, finanziarie, professionali necessarie e quelle già disponibili ed utilizzabili;
- e) l'occupazione aggiuntiva indotta;
- f) i criteri per la verifica dei risultati.

4. Il contributo regionale per l'attuazione dei programmi è ripartito fra le Province secondo le quote di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e con le procedure di cui all'articolo 6 della medesima legge.,

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 25.000.000.000 per l'anno 1998, in lire 10.000.000.000 per l'anno 1999 e in lire 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap 11003/02).

Art. 24. Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 30 del 1993. Ristrutturazione dell'Anfiteatro romano di Cagliari

1. A parziale modifica di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, il contributo destinato al Comune di Cagliari per la ristrutturazione dell'Anfiteatro romano, nell'ambito dell'allestimento dei pubblici spettacoli, può essere utilizzato in concorso con il contributo straordinario disposto dallo Stato nell'ambito del piano di interventi autorizzato dalla Legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio).



2. Un contributo di cui al comma 1 può essere utilizzato dal Comune di Cagliari per l'esecuzione di tutti i lavori contenuti nel progetto esecutivo, elaborato ai sensi della Legge n. 270 del 1997, finalizzati alla conservazione e alla destinazione ad uso teatrale dell'Anfiteatro Romano.

Capo IV

Norme in materia di sviluppo tecnologico, beni culturali, sviluppo delle attività turistiche e disposizioni varie

Art. 25. Programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica nelle misure consentite dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" n. 961C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.

2. Per la determinazione delle misure dell'intervento nei casi di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano i criteri generi di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27, supplemento ordinario, del 3 febbraio 1998. In analogia con l'articolo 4, comma 15, del decreto citato, i costi dei progetti ammessi a contributo decorrono dalla data di approvazione dei programmi di cui al comma 5 e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione del progetto.

3. Per le finalità di cui al comma 1 le disponibilità sussistenti in conto residui e in conto competenza dei capitoli 03211 e 03211/01 - articolo I - relativamente alla misura 4.6 del sottoprogramma 4 del Programma Operativo Plurifondo per gli anni 1994-1999, di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuite al titolo di spesa 11.3.10./I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90. approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

4. Per l'attivazione di contratti di ricerca finalizzati da parte delle Università della Sardegna è autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 6.500.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10./I.

5. I programmi d'intervento di cui ai commi I e 4 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.



Art. 26. Parco scientifico e tecnologico regionale

1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuale ad integrazione di quelli già disposti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, al Consorzio 21 per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che comporti no la creazione di occupazione qualificata.
2. A valere sul contributo di cui al comma 1, una quota è destinata al CRS4, in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all'interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e di promozione per l'ammodernamento delle infrastrutture e per favorire la produzione dei prodotti multimediali elettronici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Consorzio 21 predispone un programma annuale; detto programma, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
4. Nell'ambito della realizzazione del parco scientifico e tecnologico, il programma annuale di interventi è formulato nel rispetto dell'articolazione multipolare sul territorio regionale; la ripartizione tra i soggetti beneficiari del relativo finanziamento deve basarsi su indicatori di efficienza, di dimensione e di capacità del perseguimento degli obiettivi istituzionali del parco medesimo.
5. L'onere relativo all'attuazione del comma 1 è determinato, per l'anno 1998, in lire 12.000.000.000, alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
6. E' autorizzato lo stanziamento di lire 2.000.000.000 nell'anno 1998 per il cofinanziamento del progetto "Grande antenna SRT"; all'attuazione di detto intervento provvede l'Assessore della programmazione previa stipulazione di apposita convenzione con il MURST, il CNR e l'Agenzia Spaziale italiana.
7. Gli stanziamenti di cui ai commi 5 e 6 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.1011 del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991 (cap. 03034/01).

Art. 27. Valorizzazione delle località turistiche

1. E autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la realizzazione di un programma di completamento di opere atte a valorizzare le località d'interesse turistico, già finanziate ai sensi della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 (cap. 07003/06).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28. Applicazione della Legge 626 del 1994 - Misure di igiene e sicurezza

1. All'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è attribuita la competenza dell'individuazione e del coordinamento degli adempimenti in capo all'Amministrazione regionale connessi all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'operatività del relativo servizio di prevenzione e protezione.

2. All'attuazione degli interventi previsti dal decreto legislativo citato nel comma 1, finalizzati alla rimozione del rischio dai luoghi di lavoro, provvedono gli Assessorati degli affari generali, degli enti locali e dei lavori pubblici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; l'Assessorato del lavoro provvede ai necessari adempimenti in materia di formazione ed informazione dei lavoratori.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi precedenti è autorizzata nell'anno 1998 la spesa complessiva di lire 13.250.000.000, ripartita come segue:

capitolo 02163	lire 2.000.000.000
" 04024/01	lire 3.000.000.000
" 08001	lire 7.500.000.000
" 10001	lire 750.000.000

Art. 29. Ampliamento delle superfici destinate ad interventi di forestazione

1. Al fine di consentire ulteriori interventi di sistemazione idraulico - forestale e di rimboschimento che comportino l'ampliamento delle superfici destinate alla forestazione è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 05017).

Art. 30. Interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica

1. Sono concessi contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica.

2. Tali contributi sono concessi, previa presentazione da parte dei Consorzi di cui al comma 1 di piani di manutenzione straordinaria e successiva approvazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro - pastorale.

3. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 27, sono estese a tutti i Consorzi di bonifica che devono gestire impianti di sollevamento.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in Lire 3.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap.06245/02).



Art. 31. Interventi di manutenzione straordinaria nel Porto Industriale di Oristano

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1998, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 finalizzato ad interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di interesse comune in area portuale demaniale (cap. 13050).

Art. 32. Progetti obiettivo

1. Al fine di realizzare progetti obiettivo mirati alla verifica e al monitoraggio della spesa e all'accelerazione delle procedure amministrative, nonché progetti obiettivo mirati al caricamento di dati con procedure meccanizzate, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 nell'anno 1998 e di lire 8.000.000.000 nell'anno 1999 (cap. 02164).

2. Per l'attuazione del comma 1 si applica la legge regionale 29 maggio 1996, n. 22, ivi compreso il comma 7 dell'articolo 1, ferma restando la durata massima dei rapporti di lavoro stabilita dal comma 1 del medesimo articolo.

Art. 33. Unificazione dei fondi di rotazione e assimilati e snellimento delle procedure di gestione

1. E' istituito un fondo unico nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa interessato per l'attuazione delle leggi regionali di incentivazione di rispettiva competenza. Ciascun fondo unico è alimentato con risorse destinate all'attuazione delle leggi di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. L'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi unici e per lo svolgimento delle relative attività istruttorie e di erogazione degli aiuti, è autorizzata a stipulare convenzioni con la finanziaria regionale SFIRS S.p.A. nonché con istituti di credito in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà necessari per lo svolgimento delle predette attività.

3. Alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 provvede l'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore competente per lo stato di previsione della spesa interessato, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 sono posti a carico dei fondi unici cui le convenzioni si riferiscono. In ogni caso è disposto il pagamento di penali nel caso di mancato rispetto dei termini convenuti per l'espletamento delle attività istruttorie o di erogazione. I costi relativi ai compensi di cui al comma 5 da corrispondere ai soggetti che effettuano l'istruttoria e che svolgono l'attività prevista dalle leggi di settore, nonché l'eventuale compenso al gestore del fondo unico, gravano sulla dotazione del medesimo fondo.

5. Le istruttorie e ogni altra attività successiva, connesse alle modalità di erogazione e di verifica di finalizzazione delle forme di aiuto previste dalle leggi regionali di settore, continuano ad essere esercitate dagli istituti, società, enti creditizi e finanziari preposti ai

sensi delle disposizioni legislative che regolano i rispettivi benefici alle imprese, fino all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 2.

6. L'informazione aggiornata sui livelli delle disponibilità utilizzabili allo scopo, per ciascuna specifica forma di intervento, è resa disponibile a favore dei soggetti istruttori attraverso collegamento telematico con l'istituto gestore del fondo unico ovvero con la Ragioneria Generale della Regione. I predetti soggetti istruttori possono effettuare la prenotazione delle somme da impegnare sempre per via telematica, secondo le procedure e con l'osservanza delle direttive di cui al comma 7.

7. L'istituto convenzionato ovvero la Ragioneria assicura che in caso di istruttoria favorevole venga effettuato nei limiti delle somme disponibili per ciascuna tipologia di intervento, l'immediato accreditamento delle somme richieste e necessarie per le agevolazioni da erogare; l'erogazione delle somme a favore dell'utente avverrà a cura dell'istituto designato entro i successivi trenta giorni dalla data di perfezionamento dell'operazione e/o di scadenza dei crediti via via maturati dalle imprese.

8. Alla entrata in vigore delle convenzioni per la gestione dei fondi unici di cui al comma 2 sono soppressi i preesistenti fondi di rotazione e assimilati costituiti per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A. L'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, al recupero delle risorse relative ai sopprimendi fondi di rotazione nonché alla conseguente variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

9. I rapporti con soggetti istruttori nonché i compensi loro spettanti, le modalità di funzionamento dei fondi unici, la regolamentazione della gestione dei fondi di rotazione già esistenti fino al momento dell'entrata in vigore dei fondi unici sono regolamentati con direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

10. Le istanze per le quali, alla stessa data di cui al comma 7, sono già avviate le procedure istruttorie o di erogazione, sono automaticamente trasferite ai soggetti convenzionati per le attività istruttorie o di erogazione relative ai fondi unici di cui al presente articolo. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 sono abrogate tutte le disposizioni, recate dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A, in contrasto con il presente articolo.

Capo V

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 34. Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre in aggiunta ai mutui autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1998, n. 11, uno o più mutui per i seguenti importi, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente:

a) lire 290.000.000.000 nell'anno 1998;

b) lire 172.578.000.000 nell'anno 1999;

c) lire 263.040.000.000 nell'anno 2000.

2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella B), allegata alla presente legge.

3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1999, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001.

4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:

anno 1998 lire 3.625.000.000

anno 1999 lire 32.013.000.000

anno 2000 lire 50.912.000.000

anni dal 2001 al 2013 lire 74.710.000.000

anno 2014 lire 44.852.000.000

anno 2015 lire 27.083.000.000

6. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a termini dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.

Art. 35. Recupero di somme dai fondi di rotazione

1. *(omissis)*

2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1, provvede l'Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 36. Gassificatore di Carbone Sulcis

1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 disposta dall'articolo 31 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, rideterminata dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 32, è soppressa ed è riautorizzata nell'anno 2000 nell'importo di lire 114.000.000.000 (cap. 09148).

Capo VI Disposizioni diverse

Art. 37. Disposizioni varie e variazioni al bilancio 1998

(omissis)



Art. 38. Azienda Foreste Demaniali

(omissis)

Art. 39. Fondi speciali

(omissis)

Art. 40. Copertura finanziaria

(omissis)

Art. 41. Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea, o dopo il decorso del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

Art. 42. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 dicembre 1998
Palomba



TABELLA A

- L.R. 28.11.1950, n. 65 - Fondo per la concessione di finanziamenti alla piccola industria cantieristica e alla pesca.
- L.R. 07.04.1964, n. 8 - Fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera.
- L.R. 21.07.1976, n. 40, art. 5 - Fondo per la concessione di prestiti agevolati, contributi abbinati a prestiti, garanzie sussidiarie a favore dell'artigianato.
- L.R. 07.06.1984, n. 28, artt. 17 e 18 - Fondo per la concessione di contributi in conto occupazione a imprese che assumono giovani tra i 18 e i 35 anni di età, nel settore artigiano.
- L.R. 07.06.1984, n. 28, art. 18 bis - Fondo per la concessione di contributi in conto occupazione a imprese che assumono giovani tra i 18 e i 35 anni di età, nei settori commercio e turismo.
- L.R. 07.06.1984, n. 20 - Anticipazioni finanziarie alle cooperative giovanili in conto delle agevolazioni di cui alla L. n. 517 del 1975 alle imprese commerciali.
- L.R. 22.04.1987, n. 19 - Fondo per la tutela dei livelli occupati nel settore artigiano - Finanziamenti.
- L.R. 09.06.1989, n. 37 - Anticipazione di contributi all'industria sugheriera.
- L.R. 11.08.1983, n. 16, art. 2 - Prestiti agevolati a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
- L.R. 21.07.1976, n. 40, art. 40 - Contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse su prestiti al settore artigiano.
- L.R. 31.05.1984, n. 26, art. 53 - Contributi in conto interessi su prestiti concessi alle imprese operanti nel settore del commercio, del turismo, dei servizi e della ricerca tecnologica con la garanzia dei consorzi di garanzia fidi.
- L.R. 31.05.1984, n. 26, art. 53 bis - Concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse su prestiti concessi alle imprese individuali o cooperative operanti nel settore dell'artigianato con la garanzia di un consorzio di garanzia fidi.
- L.R. 07.06.1984, n. 28, art. 9, comma 5 - Concorso pagamento interessi su prestiti concessi alle cooperative e società giovanili.
- L.R. 04.06.1988, n. 11, art. 70 - Contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio.
- L.R. 14.09.1993, n. 40 - Abbattimento degli interessi sui mutui concessi all'industria alberghiera.
- L.R. 14.09.1993, n. 42 - Abbattimento degli interessi sui prestiti concessi alle imprese commerciali.
- L.R. 19.10.1993, n. 51 - Abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti concessi all'artigianato sardo.
- L.R. 30.04.1991, n.13, art. 38 - Abbattimento dei tassi di interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali.
- L.R. 07.06.1984, n. 28, art. 10, commi 3 e 20 bis - Concorso pagamento interessi sui prestiti alle cooperative e società giovanili.